

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-371 del 25/02/2016
Oggetto	Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-365 del 25/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ – L.R. n° 09/15² – Azienda Callegari Ecology Service s.r.l., avente sede legale in Località Osteria Grande, in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Sardegna 27/29/31 e impianto in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), in via Molise 13/15 – RIESAME³ e contestuali Modifiche Non Sostanziali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi cui ai punti 5.1, lettera c) e 5.5 dell’allegato VIII, parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DI ARPAE – STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46 recante *"Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (provenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"* e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*, che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006;

richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., contenente i *"Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (Aia)"* gli artt. 29-bis *"Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili"* e 29-octies *"Rinnovo e riesame"*;

vista la Legge Regionale del 16 Luglio 2015 n° 9 che attribuisce, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della Legge 7 aprile 2014 n° 56, alla Citta' Metropolitana di Bologna le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

vista la L.R. 13/2015 che, a partire dall' 1/1/2016 assegna le funzioni in materia di autorizzazioni all'ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

richiamate altresì:

- la delibera della Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti e per ARPA, in merito allo svolgimento del procedimento di Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all’individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell’AIA;
- la Delibera della Giunta regionale n° 1113 del 27/07/2011, con la quale sono stati emanati indirizzi per l'attuazione della normativa IPPC, per i gestori degli impianti e per le Amministrazioni Provinciali, relativi ai Rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Richiamate le procedure di invio telematico stabilite dalla Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² che ha modificato e integrato la L.R. 21/04

³ Ai sensi degli art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 1 della L.R. n° 9/2015;

Vista la richiesta, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁴, relativa alla domanda⁵ di Rinnovo successivamente convertita in procedimento di Riesame⁶, e contestuali modifiche non sostanziali, dall'azienda Callegari Ecology Service s.r.l. per l'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi cui ai punti 5.1, lettera c) e 5.5 dell'allegato VIII, parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), in via Molise 13/15;

assunto che, per il settore inerente all'attività svolta nell'impianto esistono, alla data di rilascio della presente autorizzazione, i seguenti riferimenti relativi all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT:

- al BREF Comunitario *"Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatments Industries (edizione di agosto 2006)"*;
- *BREF trasversale sull'efficienza energetica "Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (edizione di febbraio 2009)"*;
- alle Linee Guida Nazionali emanate in allegato al DM del 29 gennaio 2007 *"Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC 5 relativa alla gestione dei rifiuti"*.

e che per gli aspetti riguardanti i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e per la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", i riferimenti sono costituiti da:

- Il BRef "General principles of monitoring" adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;
- gli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n° 107 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 135 del 13 giugno 2005:
 1. "Linee guida generali per la individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. n° 152/06, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010, che ha abrogato il D.Lgs. n° 59/05, e dal D.Lgs. 46/2014)";
 2. "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n° 21/04⁷, in data 08/01/2014, l'azienda Callegari Ecology Service s.r.l., ha presentato istanza di Rinnovo e contestuali modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), in via Molise 13/15;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., la Provincia di Bologna, in data 08/01/2014 ha comunicato al gestore l'Avvio del procedimento⁸ di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con il contestuale avvio dell'endoprocedimento previsto dalla Convenzione

⁴ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

⁵ Assunta agli atti con P.G. n° 1055 del 08/01/2014- P.E.C;

⁶ Ai sensi dell'art. 29-octies come modificato del D.Lgs. 46/2014 con nota al P.G. n° 116110/2014 del 24/07/2014;

⁷ Ora modificata dalla L.R. n° 9/2015;

⁸ Nota agli atti con P.G. n°1393 del 08/01/2014 – P.E.C;

Provincia – ARPA (PG n° 401923 del 23/11/2009 e ss.mm.ii.) per l'elaborazione dell'istruttoria tecnico-ambientale;

- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 21/2004 e dell'art. 29-quater del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., la Provincia di Bologna ha trasmesso al gestore richiesta di integrazioni⁹ in conformità alla nota¹⁰ del Servizio Territoriale di ARPA, con la sospensione del procedimento amministrativo avviato;
- in data 26/06/2014 l'azienda ha trasmesso la documentazione integrativa¹¹ con il riavvio dei termini del procedimento amministrativo;
- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 21/04, a cura della Provincia di Bologna, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 212 del 16/07/2014, è stata fatta la pubblicazione della comunicazione di Avvio di Procedimento di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-octies come modificato dal D.Lgs. n° 46/2014, in data 24/07/2014¹², la Provincia di Bologna ha comunicato la conversione del procedimento di Rinnovo in procedimento di Riesame;
- ai sensi dell'art. 29-quater comma 5 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Città' Metropolitana di Bologna, ha convocato la seduta della Conferenza dei Servizi¹³ che si è svolta il 17/07/2015;

Preso atto che, in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della L.R. n° 21/04, è stato presentato e discusso lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto le contro-deduzioni relative allo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che il Gestore dell'impianto ha trasmesso in data 31/07/2015¹⁴ e 24/08/2015¹⁵;

Vista la richiesta da parte della ditta in data 06/08/2015, di introduzione di nuovi codici CER¹⁶ ad integrazione di quelli già autorizzati;

Visto il Rapporto Istruttorio¹⁷ trasmesso dalla Servizio Territoriale di ARPA – U.O. AIA-IPPC, comprensivo del parere istituzionale espresso dal Distretto Imolese di ARPA¹⁸ sul Piano di Monitoraggio, come da convenzione Provincia – ARPA (PG n° 401923 del 23/11/2009 e ss.mm.ii.);

Visto il parere di competenza del Comune di Castel San Pietro Terme – Area Servizi al Territorio - U.O. Servizi Amministrativi Sportello Unico Edilizio e Attività Produttive – SUE-SUAP, relativo al permesso a costruire¹⁹, che si allega al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante, fermo restando che l'originale del permesso a costruire e i rispettivi elaborati grafici andranno ritirati presso lo sportello comunale;

⁹ Nota agli atti con P.G. n° 68457/2014 del 30/04/2014 – P.E.C.;

¹⁰ Protocollo ARPA PGBO/2014/0004857 del 04/04/2014, assunto agli atti con P.G. n° 66599 del 28/04/2014 – P.E.C.;

¹¹ Nota assunta agli atti con P.G. n° 74688/2014 del 12/05/2014 – P.E.C.;

¹² Nota agli atti con P.G. n° 116110/2014 del 24/07/2014 – P.E.C.;

¹³ Convocata con nota agli atti con P.G. n° 87857/2015 del 08/07/2015– P.E.C.;

¹⁴ agli atti con P.G. n° 96637 del 31/07/2015;

¹⁵ agli atti con P.G. n° 102481 del 24/08/2015;

¹⁶ assunta agli atti con P.G. n° 98884 del 06/08/2015– P.E.C.;

¹⁷ Protocollo ARPA Sina 968/2015, assunto agli atti con P.G. n° 99382 del 10/08/2015 – P.E.C.;

¹⁸ Protocollo ARPA Sina 968/2015, assunto agli atti con P.G. n° 99327 del 07/08/2015 – P.E.C.;

¹⁹ Protocollo Comune 0001622/2016/06.03.01 del 28/12/2015, assunto agli atti PGBO/2016/955 del 25/01/2016– P.E.C.;

Preso atto dell'esame e delle valutazioni effettuate dalla Conferenza dei Servizi²⁰ e ritenuto di poter rilasciare il Riesame e contestuale Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'azienda Callegari Ecology Service s.r.l. per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi cui ai punti 5.1, lettera c) e 5.5 dell'allegato VIII, parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), in via Molise 13/15;

visto l'art. 107, comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

vista la L.R. 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni all'ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Determina

di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame e contestuale Modifica Non Sostanziale, all'Azienda Callegari Ecology Service s.r.l., a MARIA RODA nella persona del gestore protempore, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi cui ai punti 5.1, lettera c) e 5.5 dell'allegato VIII, parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), in via Molise 13/15;

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. l'impianto dovrà essere condotto con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto e nell'Allegato I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente riesame e contestuale modifica non sostanziale di AIA;
2. il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame e contestuale modifica non sostanziale, **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'azienda:

AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE	NOTE
Autorizzazione Integrata Ambientale P.G. n° 128413 del 28/03/2008	Autorizzazione Integrata Ambientale che revocava e sostituiva le precedenti autorizzazioni settoriali in possesso dell'impianto.
Prima modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale P.G. n° 286532 del 08/07/2008	Proroga per la presentazione della documentazione richiesta nel piano di miglioramento dell'AIA.
Seconda modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Modifica dell'AIA per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inserimento di alcune tipologie di rifiuti nell'elenco dei codici

²⁰ Come da Verbale Conclusivo, condiviso e sottoscritto, al P.G. n° 91427 del 17/07/2015;

P.G. n° 39360 del 08/03/2010	CER e individuazione delle zone adibite allo stoccaggio di tali rifiuti; <ul style="list-style-type: none"> ▪ variazioni della titolarità del Gestore ▪ modifiche d'ufficio
Terza modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Modifica dell'AIA per inserimento di due tipologie di rifiuti nell'elenco dei codici CER.
P.G. n° 32852 del 28/02/2011	
Quarta modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Modifica dell'AIA per inserimento di alcune tipologie di rifiuti nell'elenco dei codici CER.
P.G. n° 169317 del 14/11/2012	

3. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni a ARPAAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
4. il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1/8/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna²¹. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
5. le attività di controllo programmato relative alla presente autorizzazione sono svolte da ARPAAE – Servizio Territoriale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04²²; ARPAAE – Servizio Territoriale di Bologna può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare a mezzo fax ad ARPAAE - Servizio Territoriale di Bologna, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli;
6. tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAAE – Servizio Territoriale di Bologna, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti;
7. le spese occorrenti per le attività di controllo programmato sostenute da ARPAAE – Servizio Territoriale di Bologna esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009;
8. il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie per il riesame dell'AIA per un importo pari a **2.122,5 €** calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009. Da una verifica del calcolo della tariffa prevista per il

²¹ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

²² Ora modificata dalla L.R. n° 9/2015;

riesame dell'AIA, risulta che l'importo corretto è **2.650 €**. Pertanto, il gestore dovrà provvedere al pagamento della quota residua di **527,5 € entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento di riesame;**

9. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 octies²³, il presente provvedimento è soggetto a **riesame**:
- qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i, alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i, alle lettere a), b), c), d) ed e);
- 10. Il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-octies comma 3, lettera b), è di dodici anni a decorrere dalla data di protocollo del presente Provvedimento di AIA in caso di mantenimento della certificazione ISO 14001, di dieci anni in caso di decadenza della stessa;**
- 11. entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento autorizzativo, Callegari Ecology Service s.r.l. dovrà procedere alla prestazione di una garanzia finanziaria in uno dei modi previsti dalla Legge. 10 giugno 1982 n° 348 art. 1 e come specificato alla Sezione B.1 – GARANZIE FINANZIARIE dell'Allegato I al presente provvedimento autorizzativo.**
12. A seguito della comunicazione di riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
13. la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione;
14. il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale a cura ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;
15. il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
16. sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto;
17. ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;

²³ ai sensi dell'art. 29-octies, come modificato dal D.Lgs. n° 46/2014;

18. ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
19. contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 7 pagine e da n° 3 allegati.

ALLEGATO I : "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Ditta CALLEGARI ECOLOGY SERVICE s.r.l. – Comune di Castel San Pietro Terme (BO)".

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale dal Responsabile dell'Unità Operativa Procedimenti Autorizzativi

Stefano Stagni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.